

dall'art. 748 C/7f della L.550/1995 ; per 8225.00 mld dall'art. 9/1 della L.551/1995 ; per 200.00 mld dall'art. 748 C/7f della L.663/1996 ; per 7063.73 mld dall'art. 1/1d della L.372/1997 ; per 180.00 mld dall'art. 748 C/6f della L.450/1997 ; per 15781.33 mld stornati nel 1994 al cap. 08.0-7232 (L.539/1993 art.1/2) ; per -15781.33 mld stornati nel 1994 al cap. 08.0-7232 (L.596/1994 art.1/2) ;

L. 97 / 1994

- (1) ART. 25 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 04.0-7102 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 748 D/19 della L.663/1996 ; per 100.00 mld dall'art. 748 D/12 della L.450/1997 ; per 50.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 07.0-1622 e' modificato per 78.11 mld dall'art. 8/1 della L.551/1995 ; per 141.54 mld dall'art. 8/1 della L.664/1996 ; per 5.37 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8375 (L.97/1994 art.25/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-4087 e' modificato per 19.50 mld dall'art. 14/11 della L.551/1995 ; per 26.50 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8375 (L.97/1994 art.25/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-4088 e' modificato per 0.50 mld dall'art. 14/11 della L.551/1995 ; per 2.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8375 (L.97/1994 art.25/1) ;
l'importo iniziale di 60.00 mld sul cap. 21.0-8375 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 748 D/23 della L.725/1994 ; per -1.50 mld dall'art. 2/2ch della L.85/1995 ; per 15.00 mld dall'art. 748 D/27 della L.550/1995 ; per -1.00 mld dall'art. 14/11 della L.551/1995 ; per -26.50 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-4087 (L.97/1994 art.25/1) ; per -2.00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-4088 (L.97/1994 art.25/1) ; per -5.37 mld stornati nel 1996 al cap. 07.0-1622 (L.97/1994 art.25/1) ;

L. 471 / 1994

- (1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 2000.00 mld sul cap. 02.0-7866 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 3/1r della L.664/1996 ;

L. 644 / 1994

- (1) ART. 1 / 1f : l'importo iniziale di 123.46 mld sul cap. 02.0-8019 e' modificato per -6.00 mld dall'art. 2/2ch della L.85/1995 ;
(2) ART. 2 / 8 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 20.0-7523 e' modificato per -0.12 mld dall'art. 2/2d1 della L.85/1995 ; per -0.06 mld dall'art. 21/1a della L.664/1996 ;

L. 32 / 1995

- (1) ART. 3 / 1f : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7568 e' modificato per 100.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

L. 35 / 1995

- (1) ART. 3bis / 1 : l'importo iniziale di 178.50 mld sul cap. 02.0-7868 e' modificato per 29.00 mld dall'art. 1/6 della L.507/1995 ; per 32.50 mld dall'art. 3/1a della L.551/1995 ; per 60.00 mld dall'art. 11/2bis della L.74/1996 ; per 6.50 mld dall'art. 748 D/13 della L.450/1997 ;
(2) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 1550.00 mld sul cap. 09.0-9087 e' modificato per -379.00 mld dall'art. 4/1ter della L.265/1995 ; per 15.00 mld dall'art. 748 D/29 della L.550/1995 ; per 509.00 mld dall'art. 10/1b della L.551/1995 ;

L. 203 / 1995

- (1) ART. 1 / 6 : l'importo iniziale di 70.90 mld sul cap. 01.0-7844 e' modificato per 13.48 mld dall'art. 2/11 della L.664/1996 ;

L. 233 / 1995

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7504 e' modificato per 631.00 mld dall'art. 748 C/17e della L.450/1997 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7527 e' modificato per 571.00 mld dall'art. 748 C/17e della L.450/1997 ;

L. 341 / 1995

- (1) ART. 9 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-8048 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 14/lu della L.664/1996 ; per 20.00 mld dall'art. TAB D/3b della L.450/1997 ; per 150.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per -150.00 mld stornati nel 1997 al cap. 13.0-8048 (L.341/1995 art.9/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-8048 e' modificato per 100.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 150.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 13.0-8048 (L.341/1995 art.9/1) ;

L. 343 / 1995

- (1) ART. 3 / 7a : l'importo iniziale di 335.00 mld sul cap. 10.0-7715 e' modificato per -6.00 mld dall'art. 1/le della L.372/1997 ;

L. 549 / 1995

- (1) ART. 2 / 32 : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 18.0-7908 e' modificato per 15.79 mld dall'art. 19/1c della L.551/1995 ;

L. 74 / 1996

- (1) ART. 15ter / 2 : l'importo iniziale di 1.50 mld sul cap. 09.0-9062 e' modificato per 1.93 mld dall'art. 10/1c della L.551/1995 ;

L. 573 / 1996

- (1) ART. 6 / 3 : l'importo iniziale di 94.21 mld sul cap. 20.0-7526 e' modificato per 9.21 mld dall'art. 21/1c della L.664/1996 ;
(2) ART. 6 / 3a : l'importo iniziale di 33.00 mld sul cap. 20.0-7528 e' modificato per 74.50 mld dall'art. 5/1c della L.266/1997 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7533 e' modificato per 90.00 mld dall'art. 5/1c della L.266/1997 ;

L. 662 / 1996

- (1) ART. 2 / 87 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-7279 e' modificato per 300.00 mld dall'art. 19bis/- della L.135/1997 ;

L. 135 / 1997

- (1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 08.0-7239 e' modificato per 150.00 mld dall'art. TAB D/14 della L.450/1997 ;

L. / FIO

- (1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 04.0-7090 e' modificato per 1340.64 mld dall'art. 21/1 e 5 della L.130/1983 ; per 1262.12 mld dall'art. 37/1 e 3 della L.730/1983 ; per 1962.77 mld dall'art. 12/1 e 2 della L.887/1984 ; per 3008.76 mld dall'art. 14/1 e 3 della L.41/1986 ; per 2170.96 mld dall'art. 17/31 della L.67/1988 ; per 232.32 mld dall'art. 5/1 della L.539/1993 ; per 66.10 mld dall'art. 5/1 della L.726/1994 ; per 212.61 mld dall'art. 5/1e della L.551/1995 ; per 28.47 mld dall'art. 5/1e della L.664/1996 ; per 326.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;
(2) ART. 0 / 00 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7533 e' modificato per 106.24 mld dall'art. 37/1 e 3n della L.730/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7581 e' modificato per 163.00 mld dall'art. 37/1 e 3n della L.730/1983 ; per 84.67 mld dall'art. 12/1 e 2n della L.887/1984 ; per 104.21 mld dall'art. 14/1 e 3s della L.41/1986 ; per 89.25 mld dall'art. 17/31a della L.67/1988 ; per 0.43 mld dall'art. 2/1a della L.539/1993 ; per 0.17 mld dall'art. 2/1 della L.726/1994 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7831 e' modificato per 43.00 mld dall'art. 12/1 e 2n della L.887/1984 ; per 0.26 mld dall'art. 2/1a della L.726/1994 ; per 0.06 mld dall'art. 2/1h della L.664/1996 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-4482 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 12/1 e 21 della L.887/1984 ; per 104.36 mld dall'art. 14/1 e 3r della L.41/1986 ; per 504.00 mld dall'art. 3/1n della L.551/1995 ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	02.0-7794 e'	modificato per 120.00 mld dall'art.	37/1 e 3s della L.730/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	02.0-7867 e'	modificato per 56.89 mld dall'art.	14/1 e 3a della L.41/1986 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7532 e'	modificato per 138.20 mld dall'art.	21/1 e 5b della L.130/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7533 e'	modificato per 295.36 mld dall'art.	37/1 e 3e della L.730/1983 ;
della L.539/1993 ; per -0.15 mld stornati nel 1993 al cap.	09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ;		per 25.00 mld dall'art. 0/000 della L.416/1991 ; per -60.14 mld dall'art. 10/1b
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7534 e'	modificato per 50.88 mld dall'art.	12/1 e 2e della L.887/1984 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7535 e'	modificato per 63.74 mld dall'art.	12/1 e 2f della L.887/1984 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7536 e'	modificato per 21.00 mld dall'art.	12/1 e 2g della L.887/1984 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7539 e'	modificato per 15.43 mld dall'art.	17/31c della L.67/1988 ; per 3.19 mld dall'art. 0/00 della L.416/1991 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7731 e'	modificato per 22.08 mld dall'art.	21/1 e 5d della L.130/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7732 e'	modificato per 48.73 mld dall'art.	21/1 e 5e della L.130/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7736 e'	modificato per 77.44 mld dall'art.	37/1 e 3d della L.730/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7737 e'	modificato per 28.66 mld dall'art.	37/1 e 3g della L.730/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7738 e'	modificato per 75.00 mld dall'art.	37/1 e 3l della L.730/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7742 e'	modificato per 23.50 mld dall'art.	14/1 e 3l della L.41/1986 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7743 e'	modificato per 15.36 mld dall'art.	14/1 e 3g della L.41/1986 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7744 e'	modificato per 28.22 mld dall'art.	14/1 e 3l della L.41/1986 ;
della L.726/1994 ;			per 12.04 mld dall'art. 5/2 della L.501/1992 ; per 4.14 mld dall'art. 10/1p della
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7745 e'	modificato per 86.88 mld dall'art.	14/1 e 3n della L.41/1986 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7746 e'	modificato per 36.46 mld dall'art.	14/1 e 3o della L.41/1986 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-7747 e'	modificato per 25.09 mld dall'art.	14/1 e 3p della L.41/1986 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-8408 e'	modificato per 58.62 mld dall'art.	21/1 e 5f della L.130/1983 ;
della L.726/1994 ;			per 63.61 mld dall'art. 14/1 e 3m della L.41/1986 ; per 6.03 mld dall'art. 10/1a
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-8409 e'	modificato per 38.13 mld dall'art.	21/1 e 5g della L.130/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-8410 e'	modificato per 8.00 mld dall'art.	21/1 e 5h della L.130/1983 ;
della L.664/1996 ;			per 12.00 mld dall'art. 14/1 e 3e della L.41/1986 ; per 1.72 mld dall'art. 10/1g
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-8414 e'	modificato per 34.70 mld dall'art.	37/1 e 3f della L.730/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-8415 e'	modificato per 27.83 mld dall'art.	37/1 e 3h della L.730/1983 ;
al cap. 09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ;			per 8.83 mld dall'art. 10/1h della L.664/1996 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-8416 e'	modificato per 15.00 mld dall'art.	37/1 e 3i della L.730/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-8420 e'	modificato per 52.59 mld dall'art.	12/1 e 2h della L.887/1984 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-8421 e'	modificato per 54.50 mld dall'art.	12/1 e 2i della L.887/1984 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-8431 e'	modificato per 48.08 mld dall'art.	14/1 e 3f della L.41/1986 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-8441 e'	modificato per 12.40 mld dall'art.	14/1 e 3q della L.41/1986 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-8442 e'	modificato per 24.66 mld dall'art.	17/31b della L.67/1988 ;
della L.501/1992 ;			per 14.00 mld dall'art. 0/0 della L.416/1991 ; per 4.01 mld dall'art. 5/2b della
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	09.0-8443 e'	modificato per 28.60 mld dall'art.	17/31d della L.67/1988 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	10.0-7300 e'	modificato per 39.50 mld dall'art.	37/1 e 3r della L.730/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	10.0-7301 e'	modificato per 48.89 mld dall'art.	37/1 e 3t della L.730/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	10.0-7302 e'	modificato per 288.93 mld dall'art.	37/1 e 3u della L.730/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	10.0-7303 e'	modificato per 84.50 mld dall'art.	12/1 e 2r della L.887/1984 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	10.0-7508 e'	modificato per 20.77 mld dall'art.	37/1 e 3v della L.730/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	10.0-7511 e'	modificato per 25.10 mld dall'art.	12/1 e 2s della L.887/1984 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	10.0-7512 e'	modificato per 27.38 mld dall'art.	14/1 e 3y della L.41/1986 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	12.0-4005 e'	modificato per 60.35 mld dall'art.	12/1 e 2d della L.887/1984 ;
13/1d della L.551/1995 ; per 212.91 mld dall'art. 13/1f della L.664/1996 ;			per 90.80 mld dall'art. 14/1 e 3d della L.41/1986 ; per 756.15 mld dall'art.
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	12.0-8200 e'	modificato per 50.00 mld dall'art.	17/31e della L.67/1988 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	17.0-8051 e'	modificato per 35.00 mld dall'art.	12/1 e 2q della L.887/1984 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	17.0-8052 e'	modificato per 41.65 mld dall'art.	14/1 e 3v della L.41/1986 ;
della L.539/1993 ;			per 36.00 mld dall'art. 17/31g della L.67/1988 ; per 3.21 mld dall'art. 17/1
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	17.0-8053 e'	modificato per 35.87 mld dall'art.	14/1 e 3x della L.41/1986 ;
della L.726/1994 ;			per 25.21 mld dall'art. 17/31h della L.67/1988 ; per 7.00 mld dall'art. 18/1
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	18.0-8014 e'	modificato per 79.10 mld dall'art.	37/1 e 3c della L.730/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	18.0-8015 e'	modificato per 78.10 mld dall'art.	21/1 e 5n della L.130/1983 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	18.0-8021 e'	modificato per 144.63 mld dall'art.	12/1 e 2b della L.887/1984 ;

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 18.0-8029 e' modificato per 400,12 mld dall'art. 14/1 e 3c della L.41/1986 ; per 2,57 mld dall'art. 17/28b della L.67/1988 ; per 240,07 mld dall'art. 17/31a della L.67/1988 ; per 25,21 mld dall'art. 18/1b della L.539/1993 ; per 3,50 mld dall'art. 19/1a della L.726/1994 ; per 33,79 mld dall'art. 19/1a della L.551/1995 ; per 11,14 mld dall'art. 19/1b della L.664/1996 ; per 29,73 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 18.0-8205 e' modificato per 3,50 mld dall'art. 12/1 e 2c della L.887/1984 ;

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7307 e' modificato per 116,71 mld dall'art. 21/1 e 5a della L.130/1983 ; per 176,86 mld dall'art. 37/1 e 3o della L.730/1983 ; per 149,60 mld dall'art. 12/1 e 2p della L.887/1984 ; per 630,06 mld dall'art. 14/1 e 3c della L.41/1986 ; per 5,06 mld dall'art. 17/28 della L.67/1988 ; per 413,37 mld dall'art. 17/31a della L.67/1988 ; per 26,24 mld dall'art. 20/2a della L.539/1993 ; per 7,61 mld dall'art. 21/1 della L.726/1994 ; per 1,20 mld dall'art. 21/1b della L.551/1995 ;

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7506 e' modificato per 38,36 mld dall'art. 12/1 e 2o della L.887/1984 ; per 3,80 mld dall'art. 78b D/7 della L.550/1995 ;

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7508 e' modificato per 25,00 mld dall'art. 17/31o della L.67/1988 ;

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7511 e' modificato per 15,40 mld dall'art. 37/1 e 3q della L.730/1983 ;

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7512 e' modificato per 39,90 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1986 ; per 2,17 mld dall'art. 21/1c della L.551/1995 ;

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-8120 e' modificato per 113,36 mld dall'art. 12/1 e 2a della L.887/1984 ; per 132,75 mld dall'art. 14/1 e 3b della L.41/1986 ; per 61,28 mld dall'art. 17/31f della L.67/1988 ; per 14,55 mld dall'art. 5/2a della L.501/1992 ; per 2,24 mld dall'art. 21/1a della L.726/1994 ; per 30,69 mld dall'art. 14/1v della L.664/1996 ; per 16,55 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

**B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 - ARTT. 29-33

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

La legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", negli artt. 29-33 prevede finanziamenti agevolati a sostegno delle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, agenzie nazionali di stampa, imprese stampatrici e distributrici di giornali quotidiani e periodici, nonché imprese editrici di libri, per ristrutturazioni tecnico-produttive mirate allo sviluppo economico-produttivo delle stesse.

A tal fine, l'art. 29 ha previsto l'istituzione presso la P.C.M. di un fondo per i contributi in conto interessi su mutui bancari di durata decennale a carico del bilancio dello Stato; con l'art. 30 sono stati accordati contributi in conto canoni alle imprese editrici di cui sopra per effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria, di durata decennale, a valere sul fondo di cui all'art. 29.

Le dotazioni finanziarie di tale fondo, previsto dall'art. 32, sono state costituite da un contributo dello Stato di 100 mld. così ripartiti:

5 mld. per l'esercizio '82, 10 mld. per ciascuno dei 9 esercizi finanziari successivi e 5 mld. per l'esercizio 1992.

Il fondo è stato integrato con la legge 4.8.84, n. 428 (art. 1) con un ulteriore contributo statale di 100 mld. a valere sugli esercizi finanziari 1984-1993, in ragione di 10 mld. annui, nonché con la legge n. 887/84 (art. 14) con altro contributo statale di 100 mld. a valere sugli esercizi finanziari 1985-1994, in ragione di 10 mld. annui.

Le agevolazioni di credito disposte dalla legge 416/81 sono state prorogate per il quinquennio 1986-1990 con la legge 25.2.87, n. 67 (art. 20), con un ulteriore stanziamento al fondo di lire 230 mld. così ripartiti:

15 mld. per gli esercizi finanziari '86-'87 e 25 mld. per ciascuno degli esercizi dal 1988 al 1995; la legge 24.12.93,

n. 538 (finanziaria '94) ha operato uno slittamento della durata della legge di un anno, e pertanto, fermo restando lo stanziamento di 50 mld. per gli anni 94-95, per gli esercizi finanziari 94, 95 e 96 le somme disponibili risultano così rimodulate:

10 mld. per il 1994, 20 mld. per il 1995 e 20 mld. per il 1996.

La legge 7.8.90, n. 250, recante "provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, ecc." (art. 5), ha ulteriormente incrementato il predetto fondo di lire 200 mld. per gli esercizi finanziari 1991-2000 in ragione di 20 mld. annui.

Il fondo in questione è stato per ultimo incrementato di 13 mld. annui per gli esercizi finanziari 1991-2000 per un totale di 130 mld (v. legge 30.12.1991, n. 413).

Tutti gli stanziamenti previsti dalle leggi richiamate sono stati interamente impegnati (compresi i 53 mld. dell'esercizio '94) non solo per effetto di nuove delibere agevolative, ma in virtù di ricadute annuali di impegni pluriennali afferenti a precedenti concessioni, salvo somme deliberate dal Comitato ma non impegnate con D.P.C.M. di concessione/impegno, stante la necessità di svolgere ulteriori più approfonditi accertamenti, disposti dal Comitato stesso.

Si avverte che gli stanziamenti sono stati utilizzati non per singole leggi, ma complessivamente, per il sovrapporsi di rifinanziamenti del fondo per effetto di norme intervenute prima che la precedente disponibilità fosse esaurita.

Gli stanziamenti complessivi, previsti dalle leggi richiamate, hanno consentito di ammettere a contributo n. 485 richieste di agevolazioni, a fronte di 734 domande presentate, sulla base di delibere del Comitato, di cui all'art. 32 della legge 416/81, formalizzate con D.P.C.M. di concessione/impegno.

Il contributo, pari al 50 per cento degli interessi, è calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della riunione del Comitato per le operazioni di locazione finanziaria e sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di mutuo per i contributi in conto interessi a carico dello Stato.

I decreti autorizzativi di spesa ed i relativi ordinativi

di pagamento, emessi a favore degli istituti di credito e/o delle società di leasing, sono emanati secondo appositi piani di ammortamento, che comportano sempre una riduzione delle somme impegnate di circa il 30 per cento; di qui il disimpegno e la ricaduta di tale percentuale nella voce "economie", nella quale peraltro confluiscono gli importi di concessioni poi revocate, o per mancata stipula del contratto di mutuo nel termine previsto dalla legge (1 anno), o per rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria, o per decadenza e/o archiviazione comunicata dall'istituto di credito, o per estinzione anticipata, o per cessazione dell'attività editoriale, ecc.

Alla liquidazione dei contributi si procede sulla base del piano di ammortamento per annualità posticipate rispetto alle scadenze fissate nel piano di ammortamento stesso.

In merito agli impegni di spesa si precisa che non è stato possibile assumerne di nuovi in quanto la legge 28 dicembre 1995, n. 550 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge Finanziaria 1996) li aveva bloccati per il triennio 97-99 e il decreto legge 20.6.96, n. 323 "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica" (manovra Prodi) convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, aveva reso indisponibili anche i fondi del '96.

Decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

L'art. 17 (credito agevolato) autorizza la spesa di lire 35 miliardi annui, a decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006, ad integrazione del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e proroga per il quinquennio 1996-2000 le disposizioni di cui agli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 della stessa legge.

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Direzione generale del Tesoro

Legge	25	luglio	1952	n.	949
Legge	28	maggio	1973	n.	295
Legge	28	novembre	1980	n.	784
Legge	14	maggio	1981	n.	219
Legge	25	marzo	1982	n.	94
Legge	10	maggio	1983	n.	189
Legge	27	febbraio	1985	n.	49
Legge	5	aprile	1985	n.	135
Legge	30	luglio	1990	n.	218
Legge	28	giugno	1991	n.	208
Legge	23	dicembre	1991	n.	430
Legge	23	gennaio	1992	n.	32
Legge	5	febbraio	1992	n.	139
Legge	14	febbraio	1992	n.	185
Legge	18	gennaio	1993	n.	68
Legge	25	luglio	1994	n.	471
Legge	16	febbraio	1995	n.	35
Legge	7	marzo	1996	n.	108
Legge	5	novembre	1996	n.	578

LEGGE n. 949/52, ART. 37 - Integrazioni e rifinanziamenti

Conferimenti al Fondo dotazione costituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane.

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso l'Artigiancassa ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949/52, concede contributi per gli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato.

Non considerando le leggi che al 1986 avevano esaurito le autorizzazioni di competenza e non avevano più residui (escludendo pertanto anche la legge 130/83 art.19 comma 1 conferente 980 md.), il fondo è stato incrementato:

a) dalla legge n. 526/82 art.30 con 1.350 md., rifinanziata per 150 md. dalla legge 415/91 (L.F. '92 tab.D), per 150 md. dalla legge 500/92 (L.F. '93 tab.D), per 200 md. dalla legge 537/93 (L.F. '94 tab.D), per 150 md. dalla legge 725/94 (L.F. '95 tab.D), per 100 md. dalla legge 550/95 (L.F. '96 tab.D) e per 150 md. dalla L.F. '97 tab. D (663/96),

b) dalla legge 887/84 art.14 comma 6 per 560 md.,

c) dalla legge 41/86 art.11 comma 8 e 9 per 750 md.,

d) dalla legge 910/86 art.3 comma 6 per 490 md.,

e) dalla legge 67/88 art.15 comma 43 per 840 md.,

f) dalla legge 38/90 art.28 comma 1/c per 230 md.,

g) dalla legge 321/90 art.1 per 750 md.,

h) dalla legge 237/93 per 400 md.,

i) dalla legge 644/94 art.1 comma 1a per 200 md.,

l) dalla legge 35/95, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del novembre '94, che con l'art.3 comma 1 prevede la somma di 200 md. per l'anno '95 (gestione separata).

Il D.M. Tesoro, emanato in applicazione della legge 85/95, ha disposto una variazione in diminuzione del 3% sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per gli anni '96 e '97. Il successivo D.M. di variazione della RGS n. 213803 ha riassegnato la somma di 1 md. per l'anno '95.

Il DL. 323/96 convertito con modificazioni in L.425/96 ha ridotto lo stanziamento e la relativa autorizzazione '96 del capitolo 7743 per 75 md., ed ha inoltre decurtato le autorizzazioni '96 per un importo di 100 md., da riscrivere nello stesso capitolo per l'anno '98.

La legge 266/97, riguardante interventi urgenti in economia, con l'art. 12 comma 3 incrementa il fondo, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazione di credito a favore delle imprese artigiane, di 75 md. annui per 10 anni a decorrere dal '98 (a seguito della L.662/97 art.2 commi 30 e 34). Il comma 7 del medesimo art.12 inoltre stabilisce un aumento del fondo di 20 md. per il 1997.

La L.F. '98 (450/97) nella tab. D prevede un ulteriore importo di 125 md. sul cap. 7743 in applicazione delle disposizioni della summenzionata L.662/97.

I finanziamenti complessivi sono stati rimodulati dalla stessa Legge Finanziaria '98 in: 360 md. (1998), 175,00 md. (1999), 175,00 md. (2000) e 724,50 (2001 e succ.).